

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti)

del 29 novembre 2002 (Stato 5 febbraio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi;
in esecuzione della decisione del 5 novembre 2002 della conferenza sul processo
Kimberley²,

ordina:

Art. 1³ Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito nonché l'immissione in depositi doganali e in depositi franchi doganali e l'asportazione da depositi doganali e da depositi franchi doganali di diamanti grezzi.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *sistema di certificazione PK*: il sistema di certificazione del processo Kimberley;
- b. *partecipanti*: gli Stati e le organizzazioni internazionali che partecipano al sistema di certificazione del processo Kimberley, menzionati nell'allegato;
- c. *certificato*: un documento non falsificabile che è rilasciato da un partecipante e che attesta che una determinata spedizione di diamanti grezzi è conforme al sistema di certificazione PK;
- d. *diamanti grezzi*: diamanti delle voci di tariffa⁴ 7102.10, 7102.21 e 7102.31.

Art. 3 Importazione

¹ L'importazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:

- a. alla spedizione è allegato il certificato di un partecipante;
- b. i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
- c. risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.

RU 2002 4357

¹ RS 946.231

² FF 2003 3214

³ Nuovo testo giusta il n. 66 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

⁴ RS 632.10 all.

² Le autorità doganali notificano le irregolarità alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO)⁵.

Art. 4 Esportazione

¹ L'esportazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:

- a. la spedizione è destinata a un partecipante;
- b. alla spedizione è allegato un certificato svizzero confermato dalle autorità doganali;
- c. i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
- d. risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.

² Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali se:

- a. il contenuto della spedizione corrisponde ai dati del certificato; e
- b. i diamanti grezzi sono stati forniti in Svizzera da un partecipante.

³ Le autorità doganali notificano le irregolarità alla SECO.

⁴ I certificati svizzeri sono ottenibili presso la SECO contro pagamento di una tassa di 50 franchi.

Art. 5 Importazioni ed esportazioni temporanee

Le prescrizioni sull'importazione e sull'esportazione si applicano anche alle esportazioni e alle importazioni temporanee di diamanti grezzi.

Art. 6⁶ Transit

Gli articoli 3 e 4 non si applicano agli invii di diamanti grezzi in transito sotto vigilanza doganale.

Art. 7⁷ Depositi doganali

Le prescrizioni sull'importazione e sull'esportazione si applicano anche all'immissione in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e all'asportazione da depositi doganali aperti, da depositi di merci di gran consumo e da depositi franchi doganali.

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Nuovo testo giusta il n. 66 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

⁷ Nuovo testo giusta il n. 66 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

Art. 8⁸ Uffici doganali competenti

¹ I diamanti grezzi possono essere tassati soltanto presso gli uffici doganali degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.

² D'intesa con la SECO la Direzione generale delle dogane può dichiarare competenti per l'imposizione doganale di diamanti grezzi altri uffici doganali.

Art. 9⁹ Obbligo di conservare i documenti

Tutti i documenti importanti concernenti il commercio con diamanti grezzi sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell'imposizione doganale e su richiesta sono consegnati alle autorità competenti.

Art. 10 Controlli

¹ La SECO esegue i controlli. Può ordinare sequestri o confische.

² I controlli al confine sono di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 11 Disposizioni penali

¹ Chi viola gli articoli 3–7 è punito secondo l'articolo 9 della legge sugli embarghi.

² Chi viola l'articolo 9 è punito secondo l'articolo 10 della legge sugli embarghi.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO.

⁴ Sono salvi gli articoli 11 capoverso 2 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 12 Diritto vigente: modifica

...¹⁰

Art. 13 Disposizione transitoria

Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali anche nei casi in cui i diamanti grezzi si trovavano in Svizzera prima del 1° gennaio 2003.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

⁸ Nuovo testo giusta il n. 66 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

⁹ Nuovo testo giusta il n. 66 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

¹⁰ Le mod. possono essere consultate alla RU **2002** 4357.

*Allegato*¹¹
(art. 2 lett. b)

Elenco dei partecipanti

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Angola | Messico |
| Armenia | Namibia |
| Australia | Norvegia |
| Bangladesh | Nuova Zelanda |
| Belarus | Repubblica del Centrafrica |
| Botswana | Repubblica del Congo |
| Brasile | Repubblica democratica del Congo |
| Canada | Repubblica di Corea |
| Cina | Russia |
| Croazia | Sierra Leone |
| Emirati arabi uniti | Singapore |
| Ghana | Sri Lanka |
| Giappone | Stati Uniti d'America |
| Guinea | Sudafrica |
| Guyana | Svizzera |
| India | Swaziland |
| Indonesia | Tailandia |
| Israele | Tanzania |
| Laos | Togo |
| Lesotho | Turchia |
| Libano | Ucraina |
| Liberia | Unione europea |
| Malaysia | Vietnam |
| Mauritius | Zimbabwe |

Il commercio di diamanti grezzi è anche permesso con il Taipei cinese.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del DFE del 20 mag. 2003 (RU **2003** 1200).
Aggiornato dai n. I delle O del DFE del 28 ago. 2003 (RU **2003** 3260), del 22 set. 2003 (RU **2003** 3493), del 20 ott. 2003 (RU **2003** 3771), del 13 nov. 2003 (RU **2003** 4075), del 4 mag. 2004 (RU **2004** 2415), del 30 giu. 2004 (RU **2004** 3387), del 13 lug. 2004 (RU **2004** 3449), del 15 ago. 2005 (RU **2005** 4389), del 28 set. 2005 (RU **2005** 4699), del 28 nov. 2006 (RU **2006** 4865), del 19 feb. 2007 (RU **2007** 509), del 24 mag. 2007 (RU **2007** 2423), del 28 ago. 2007 (RU **2007** 4155), dell'11 dic. 2007 (RU **2007** 6877) e del 27 gen. 2009 (RU **2009** 489), del 30 gen. 2012, in vigore dal 5 feb. 2012 (RU **2012** 613).